



DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVO/DILETTANTISTICA NELLE ACQUE INTERNE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Art. 1 - Finalità e principi generali

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera d della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette", il territorio del parco è sottoposto ad uno speciale regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire la conservazione delle specie animali, nonché la promozione di attività ricreative compatibili.

Il presente Disciplinare regola l'attività di pesca sportivo/dilettantistica (di seguito chiamata "pesca"), quale attività ricreativa compatibile, nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

L'attività di pesca è comunque subordinata agli obiettivi di conservazione generale e di mantenimento della funzionalità ecosistemica stabiliti dal Piano del Parco (pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 124 del 22 ottobre 2020) per le singole zone.

Un monitoraggio periodico attraverso ricerche e indagini scientifiche consentirà di verificare costantemente la compatibilità dell'attività di pesca con gli obiettivi di conservazione istitutivi dell'area protetta.

Il presente Disciplinare è redatto sulla base dei risultati di apposite ricerche.

La pesca nel Lago di Campotosto è regolata da altro specifico Disciplinare.

Art. 2 - Definizioni

Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi a ciò destinati ed elencati nel presente Disciplinare.

Si definisce "pesca sportiva e dilettantistica" quella attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.

Si definisce "pesca no kill" quella attività esercitata con rilascio immediato del pescato.

Per "esercizio della pesca" si intende, oltre alla cattura del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività.

Per "zone di pesca" si intende il sito ove viene praticato, o si riveli il proposito di praticare, l'esercizio della pesca.

Tutte le acque del territorio del Parco sono di Categoria "A", a gestione salmonicola, ad eccezione del Lago di Campotosto.

Definizioni zonazione PdP:

- zona "a" – riserva integrale
- zona "b" – riserva generale orientata
- zona "c" – aree di protezione
- zona "d1" – aree di promozione agricola

Sono fatti salvi eventuali diritti di uso civico di pesca.



Art. 3 - Pesca sportivo/dilettantistica con prelievo del pescato – attrezzature e metodi consentiti.

La pesca sportivo/dilettantistica (di seguito chiamata “pesca”) con prelievo del pescato è consentita esclusivamente nelle acque ricadenti nelle zone classificate “c” e “d” dal Piano del Parco ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera c della L. 394/91.

E’ consentita l’attività di pesca con prelievo del pescato quale forma di prelievo selettivo, solo per esclusive e specifiche esigenze di riqualificazione ecologica fluviale e lacustre, e per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente Parco. Tale attività in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 4, lettera a della L. 394/91, potrà essere autorizzata anche nelle acque ricadenti in zone “a” e “b” del piano del parco.

La pesca può essere esercitata con una sola canna, con o senza mulinello.

E’ possibile utilizzare le seguenti esche:

- lombrico,
- camola,
- caimano,
- esche vegetali.

Limitare al massimo l’entrata in acqua.

Art. 4 – Pesca No Kill – attrezzature e metodi consentiti

La pesca no kill è consentita nelle zone “a”, “b”, “c”, “d” di Piano del Parco.

È consentito l’uso e la detenzione delle seguenti esche, nonché la pratica delle seguenti tecniche:

- “Pesca a mosca” o “a tenkara”: è ammesso l’utilizzo di una sola canna con o senza mulinello, con coda di topo o lenza per “la tenkara”; è consentito l’utilizzo di una sola imitazione (secca, ninfa, streamer) montata su amo con un solo dardo e privo di ardiglione.
- Non è consentito l’utilizzo di finali piombati, ma è consentito l’utilizzo di strike indicator.
- Non sono consentite le esche siliconiche.
- Relativamente alla “Pesca a spinning” è ammesso l’utilizzo di una sola canna con o senza mulinello armata di una sola esca con un solo amo e un solo dardo privo di ardiglione. Sono ammessi cucchiaini rotanti ed ondulanti metallici, minnows – rapala e streamer.
- Non sono consentite le esche siliconiche e le testine piombate.
- Il pesce catturato deve essere obbligatoriamente ed immediatamente rimesso in libertà.
- È obbligatorio l’uso di un guadino con rete gommata e priva di nodi per il solo scopo di recuperare il pesce e di slamarlo; la slamatura del pescato deve avvenire in acqua ed essere eseguita limitando il più possibile la manipolazione dell’animale e recidendo il filo, ove necessario, in prossimità della bocca del pesce. Dette operazioni devono essere eseguite con le mani bagnate.
- Non sono ammesse esche naturali ed è vietata qualsiasi forma di pasturazione;
- limitare al massimo l’entrata in acqua.

L’utilizzo di queste tecniche consente di prendere il pesce esclusivamente per l’apparato boccale senza causare danni gravi.

Il pescatore, nelle zone a pesca NO KILL non può detenere pesci già pescati e trattenuti nelle altre zone ove è consentito il trattenimento del pescato.



Art. 5 - Licenza di pesca

L'esercizio della pesca nelle acque del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è subordinato al possesso della licenza di pesca rilasciata in accordo con le normative regionali vigenti ed al rilascio da parte dell'Ente Parco di apposito libretto segna catture.

Il rilascio del libretto segna catture avviene a seguito di richiesta da parte dell'interessato, da inviare via e-mail, all'indirizzo ente@gransassolagapark.it o a mezzo posta ovvero consegnata a mano, intestata all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga all'indirizzo, Via del Convento, 67100 ASSERGI – L'AQUILA.

Il pescatore deve compilare il libretto con penna indelebile ad inizio della giornata di pesca, secondo le indicazioni in esso contenute; il riempimento della parte relativa alle catture deve avvenire subito dopo ogni singola cattura.

Al termine della stagione di pesca, le informazioni riportate nel libretto di prelievo (fotocopia del libretto) devono essere trasmesse all'Ente Parco via e-mail, all'indirizzo ente@gransassolagapark.it o a mezzo posta ovvero consegnata a mano, intestata all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga all'indirizzo, Via del Convento, 67100 ASSERGI – L'AQUILA.

Art. 6 - Specie ittiche pescabili

La sola specie ittica che può essere pescata e trattenuta è la trota atlantica ((*Salmo (trutta) trutta* (Linnaeus 1758)).

Qualora a seguito di indagini genetiche si rilevasse la presenza di individui di trota riferibili al taxon *Salmo ghigii*, il Parco adotterà idonei provvedimenti utili alla conservazione di tali popolazioni introducendo nuove limitazioni o divieti anche a stagione pescatoria in corso.

Art. 7 - Periodi e orari di pesca

La pesca è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto di ogni giorno ad esclusione dei giorni di martedì e giovedì.

La stagione di pesca inizia la prima domenica di marzo e termina l'ultima domenica di settembre.

Art. 8 - Misura minima di cattura e numero di capi

La misura minima di cattura, misurata dall'estremità del muso a quella della pinna caudale è di 22 cm. Il numero di capi massimo trattenibile dal pescatore è di 5 trote al giorno anche se catturate in aree esterne al confine del parco.

Art. 9 – Divieti.

E' vietato detenere ed utilizzare tutte le attrezzature, i mezzi, le sostanze e le tecniche non menzionate
E' vietata la continuazione dell'esercizio dell'attività di pesca quando sia stata raggiunta la quota consentita dei cinque capi giornalieri.

In deroga ai divieti appena menzionati e previa autorizzazione dell'Ente Parco, potranno essere autorizzate la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica esclusivamente per scopi scientifici.



Art. 10 – Reintroduzioni/Ripopolamenti

Le attività di reintroduzione/ripopolamento sono soggette a preventivo nulla osta dell'Ente Parco e devono essere effettuate con materiale ittico il cui stato sanitario deve rispondere a quanto previsto dal Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).

È vietata l'immissione di specie alloctone (art.11, comma 3 lett. a) della legge 6 dicembre 1991, n. 394) e il materiale utilizzato per i ripopolamenti ittici deve provenire dai centri ittiogenici ed essere accompagnato da certificato attestante il carattere genetico autoctono.

Nei tratti soggetti a reintroduzione/ripopolamento, l'attività di prelievo ittico è sospesa fino a quando non verrà accertata, da parte dell'Ente parco, la presenza di popolazioni strutturate, in grado di sostenere l'attività di pesca.

L'Ente Parco provvederà a diffondere, attraverso il sito web ufficiale, i social network e tramite apposizione di cartelli informativi, informazioni relative ai tratti interessati dai ripopolamenti ed ai periodi di sospensione dell'attività di pesca.

Art. 11 - Gare di pesca

Le gare e i raduni di pesca sono sottoposti alla preventiva procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii di recepimento DIRETTIVA 92/43/CE Habitat. In caso di esito positivo della stessa l'Ente Parco rilascerà l'autorizzazione di competenza

Art. 12 - Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare sono richiamate le disposizioni vigenti in materia precedentemente emanate dall'Ente Parco ai sensi delle proprie leggi istitutive e nelle normative nazionali e regionali vigenti in materia di pesca nelle acque dolci.

Art. 13 - Sorveglianza e controlli

L'attività di sorveglianza e controllo delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, sono svolte, ai sensi dell'art. 21 c. 2 della L.394/1991 dal Raggruppamento Carabinieri Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti richiesti, il pescato ed i mezzi usati per la pesca agli agenti addetti alla sorveglianza.

Ogni pescatore dovrà permettere agli agenti adibiti alla sorveglianza, il controllo dell'attrezzatura usata durante l'attività di pesca e del cesto e/o degli altri contenitori usati per l'attività di pesca.

Art. 14 - Sanzioni

Fatte salve le sanzioni di carattere penale, le violazioni delle disposizioni del presente Disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa di pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 600,00, in attuazione dell'art. 30, secondo comma della legge n. 394 del 1991 e della legge n. 689 del 1981 e ss.mm.ii.



E' ammesso il pagamento in misura ridotta ex. Art. 16 Legge n. 689/1981.

Salvo le disposizioni di carattere penale, le attrezzature e il pascolo, oggetto di violazione al presente Disciplinare, sono soggetti a sequestro amministrativo ai sensi del D.P.R. 29/07/1982, n. 571 e alla Legge 24/11/1981, n. 689.

L'Ente Parco, in qualità di Autorità competente ai sensi della Legge 689/81, provvede ad emanare successivo atto di confisca, ovvero di restituzione, di alienazione o distruzione del materiale e di quanto sottoposto a sequestro amministrativo.